

(N. 356)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(PACCIARDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 6 APRILE 1949

Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, fu istituito il Museo Storico Navale di Venezia, al quale venne proposto un conservatore, salva la facoltà di destinare presso il Museo stesso un economo ed altro personale.

Per la manutenzione e l'amministrazione del Museo, l'articolo 4 del decreto in parola autorizzava una spesa annua di lire 20.000 a carico del bilancio della Marina, elevata a lire 200.000 ai sensi dell'articolo unico del decreto legislativo 8 novembre 1946, n. 572, somma questa che, in conseguenza dell'attuale svalutazione monetaria, risulta assolutamente insufficiente a far fronte alle effettive necessità dell'Ente, tra le quali sono compresi gli assegni da corrispondere, giusta l'articolo 5 del decreto citato, al conservatore ed al personale addetto al Museo.

S'impone, pertanto, provvedere ad un opportuno adeguamento della misura della somma

predetta all'attuale potere di acquisto della moneta.

A ciò tende l'unito disegno di legge, con il quale il limite di spesa previsto dall'articolo 4 del regio decreto n. 1065, successivamente modificato dal citato decreto legislativo n. 572, viene ulteriormente elevato, con effetto dallo inizio del corrente esercizio finanziario, da lire 200.000 a lire 800.000.

L'aumento proposto appare del tutto giustificato ove si tien conto tanto dell'elevato costo della vita — per cui occorre adeguatamente aumentare le retribuzioni, veramente irrisorie, del personale addetto al Museo — quanto degli altissimi prezzi dei materiali il cui acquisto è necessario per far fronte ai lavori di riparazione e manutenzione occorrenti.

Sul disegno di legge predetto si è pronunciato in senso favorevole il Consiglio Superiore di Marina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1948 è elevato a lire 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo Storico Navale di Venezia.

Alla relativa maggiore spesa si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.